




Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Decisioni amministrative consiliari



Al Presidente della II Commissione  
Consiliare permanente

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

Al Segretario della Giunta Regionale

SEDE

Oggetto: *Delibera di Giunta Regionale n. 294 del 24.07.2014*

*Proposta di riconoscimento debito fuori bilancio derivante da ordinanza collegiale del Tar Campania n. 2737/2013-632/2014 di definizione compenso spettante a Commissario ad acta nel Giudizio Provincia di Avellino c/Regione Campania.*

REG. GEN. n. 1110/II

Si assegna il provvedimento in oggetto a:

*Il Commissione Consiliare permanente per l'esame.*


*Trattandosi di debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, codesta Commissione ai sensi dell'art. 101 comma 2 del regolamento interno del Consiglio, si esprimerà nel termine di 20 giorni dalla data in cui sarà notificato il presente atto.*

Il Dirigente dell' U.D.  
Avv. Magla Fabbrocini

Capo Dipartimento Segreteria Legislativa  
Dott. Carlo D'Orta

Il Presidente  
Pietro Foglia





Giunta Regionale della Campania

ATTIVITÀ AMM.VA

REG. GEN. N. 1110...../II

Delibera di Giunta

Dipartimento:

Dipartimento delle Politiche Territoriali

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
294	24/07/2014	53	7	3

Oggetto:

Proposta di riconoscimento debito fuori bilancio derivante da ordinanza collegiale del Tar Campania n. 2737/2013 - 632/2014 di definizione compenso spettante a Commissario ad acta nel Giudicio Provincia di Avellino c/Regione Campania

**Dichiarazione di conformità della copia cartacea:**

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 5459E104C72FDC35B1DD35257E6E748C50C9D89D

Allegato nr. 1 : C118F3AEB92D43E822DEDC63B1E5257D8109CE10

Allegato nr. 2 : F9B5B93DA2F90C677D1EFF42AD45209DCC850DD8

Allegato nr. 3 : BA79D980782C4D01E4546B7F980F9706F403578B

Allegato nr. 4 : C9C3A8134049968D8A4DA057D112DD588B122C2E

Allegato nr. 5 : 9A2D110EFAADD4C2CB1B27D50A53FA69FCADB026

Allegato nr. 6 : DE2EFF9E6AC874FA36A8C8FFA28BDFFBFA082FB9F

Frontespizio Allegato : 5F3F455707FB85C24A12B5C6E6F8C117675772AC



Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0016052/A


Del 30/07/2014 09 45 52

Da: CR A: SERDA

Data, 25/07/2014 - 14:01

Pagina 1 di 1

6.000,00



Deliberazione N. 294

Assessore

Assessore Giancane Gaetano  
Assessore Vetrella Sergio



Dipartim. Direzione G.

53 7  
55 13

# Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 24/07/2014

ATTIVITÀ AMM.VA  
REG. GEN. N. 1110...../II

## PROCESSO VERBALE

Oggetto :

*Proposta di riconoscimento debito fuori bilancio derivante da ordinanza collegiale del Tar Campania n. 2/37/2013 - 632/2014 di definizione compenso spettante a Commissario ad acta nel Giudicio Provincia di Avellino c/Regione Campania*

1)	Presidente	Stefano	CALDORO	<b>PRESIDENTE</b>
2)	Vice Presidente	Guido	TROMBETTI	
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA	
4)	"	Bianca Maria	D'ANGELO	
5)	"	Gaetano	GIANCANE	
6)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA	
7)	"	Severino	NAPPI	<b>ASSENTE</b>
8)	"	Daniela	NUGNES	
9)	"	Giovanni	ROMANO	
10)	"	Ermanno	RUSSO	
11)	"	Pasquale	SOMMESE	<b>ASSENTE</b>
12)	"	Sergio	VETRELLA	
	Segretario	Maria	CANCELLIERI	

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0016052/A

Del: 30/07/2014 09.45.52

Da: CR A: SERDA

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

**PREMESSO che**

- a) la legge regionale n. 7 del 30 aprile 2002 ha disciplinato l'ordinamento contabile della Regione Campania, rivedendo gli istituti contabili ed introducendo nuove procedure amministrativo-contabili;
- b) l'articolo 47, commi 3 e 5, della predetta legge, modificato ed integrato dall'articolo 1, comma 5, lettera a), della legge regionale n. 15 dell'11 agosto 2005, e dall'articolo 1, comma 12, della legge regionale n. 5 del 6 maggio 2013, statuisce che il Consiglio regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive. In particolare, il novellato comma 5 dispone che le proposte della Giunta regionale che hanno ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio sono sottoposte al Consiglio regionale per le determinazioni di competenza, da assumere entro sessanta giorni dalla loro ricezione. Decorso inutilmente tale termine, dette proposte sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio utile;
- c) la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti ed ogni conseguente decisione devono essere espressamente riferiti in sede di rendicontazione;
- d) con delibera di Giunta regionale n. 1731 del 30 ottobre 2006 è stato disciplinato l'iter procedurale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere regionale;
- e) con delibera di Giunta regionale n. 1078 del 22 giugno 2007 sono stati istituiti presso ciascuna Area generale di coordinamento appositi capitoli di spesa per il pagamento di debiti fuori bilancio, i cui stanziamenti possono essere incrementati in termini di competenza e cassa mediante prelevamento in termini di competenza e cassa delle occorrenti somme dalla dotazione finanziaria del capitolo di spesa 124 denominato "*Pagamento debiti fuori bilancio*" di competenza dell'AGC Bilancio, ragioneria e tributi;
- f) con circolari del 2012 e del 2013 l'Assessore al Bilancio ha dettato alcune disposizioni in merito alle procedure relative a pignoramenti, assegnazioni, svincolo somme accantonate presso il terzo pignorato e sistemazioni contabili.

**PREMESSO altresì che**

- a) con legge regionale n. 3 del 16 gennaio 2014 è stato approvato il "Bilancio di Previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014 – 2016".
- b) con legge regionale n. 4 del 16 gennaio 2014 è stato approvato "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014 - 2016 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2014".
- c) la citata L.R. 4 del 16 gennaio 2014 autorizza ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della l. reg. n. 6/2013 la Giunta regionale, nel rispetto dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e dell'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 57624/2011, ad apportare variazioni al Bilancio annuale e pluriennale, e più precisamente alla lettera d) prevede "le variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie rimodulabili dei programmi appartenenti a missioni diverse limitatamente ai fondi iscritti per il pagamento dei debiti fuori bilancio";
- d) con DGR n. 92 del 01/04/2014 pubblicata sul BURC n. 22 del 04/04/2014 è stato approvato il Bilancio di Previsione Gestionale per gli anni 2014, 2015 e 2016.
- e) con il citato Bilancio è stato individuato per la struttura organizzativa 53 - 07 il capitolo 583 denominato "PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 47 DELLA L.R. N. 7/2002 DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE GENERALE 53 07" correlazione A4 Missione 10 programma 02 titolo 1 macroaggregato 110 su cui allocare di volta in volta le risorse necessarie per il pagamento dei debiti *de quibus*, mediante prelevamento dell'occorrente importo dal capitolo 124 della Missione 20, Programma 03, effettuando una variazione compensativa ex articolo 29, comma 9, lettera b) della l. reg. n. 7/2002.

**RILEVATO che**

- a) con sentenza n. 2134/2011 il TAR Campania – Napoli ha accertato, tra l'altro, l'obbligo della Regione Campania: di corrispondere alla Provincia di Avellino la quota di IVA da essa anticipata alle aziende concessionarie dei servizi minimi di trasporto pubblico locale, detratto l'importo già rimborsato o comunque rimborsabile dallo Stato;
- b) con successiva sentenza n. 3523/2012 il TAR Campania – Napoli, pronunciandosi sul ricorso della Provincia di Avellino per l'ottemperanza della citata sentenza n. 2134/2011, ha nominato quale Commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Napoli, con facoltà di subdelega;

- c) la Prefettura di Napoli con nota prot. n. 2699/2012 ha comunicato il nominativo del Commissario ad acta, nella persona della Dr.ssa Carmelina Iannotti;
- d) con ordinanza n. 2737/2013 il Tar Campania – Napoli ha stabilito, quale compenso per l'attività svolta dalla Dr.ssa Iannotti, la somma di € 3.000,00 (tremila/00) a carico della Regione Campania;
- e) con successiva ordinanza n. 632/2014 il Tar Campania – Napoli ha stabilito, quale ulteriore compenso per l'attività svolta dalla Dr.ssa Iannotti, la somma di € 3.000,00 (tremila/00) a carico della Regione Campania;

**DATO ATTO** che grava sulla Regione Campania l'obbligo di pagamento della somma di € 6.000,00 (seimila/00), quale debito derivante dai citati provvedimenti giudiziari n. 2737/2013 e 632/2014.

**CONSIDERATO** che

- a) la spesa di € 6.000,00 (seimila/00), non predeterminata in base ad un regolare impegno contabile, è da ascrivere alla categoria dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva per il cui adempimento è necessaria l'attivazione della procedura di riconoscimento di legittimità da parte del Consiglio regionale, come previsto dal citato articolo 47, l. reg. n. 7/2002;
- b) detto debito è certo, liquido ed esigibile.

**RITENUTO**

- a) pertanto necessario, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47, commi 3 e 5, l. reg. n. 7/2002 e della d.G.R. n. 1731/2006, proporre al Consiglio regionale il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio della somma di € 6.000,00 (seimila/00), come riportato nella scheda di rilevazione di partita debitoria allegata alla presente delibera, da cui emergono le circostanze di fatto e le motivazioni di diritto che hanno generato la spesa di cui trattasi;
- b) altresì opportuno provvedere al pagamento del debito *de quo* dotando il Capitolo 583, Missione 10, Programma 02, denominato "PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 47 DELLA L.R. N. 7/2002 DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE GENERALE 53 07" della somma di € 6.000,00 (seimila/00) mediante prelievamento di una somma di pari importo del capitolo di spesa 124 della Missione 20, Programma 03, che presenta la necessaria disponibilità;
- c) di dover demandare alla Direzione Generale Mobilità il conseguente atto di impegno della citata somma, da assumersi sul Capitolo 583, Missione 10, Programma 02, all'uopo istituito, subordinando la liquidazione al riconoscimento di legittimità della spesa da parte del Consiglio regionale.

**VISTI**

- a) il d.lgs. n. 118/2001;
- b) la L.R. n. 7/2002;
- c) la L.R. n. 6/2013;
- d) la L.R. n. 5/2013;
- e) la L.R. n. 3/2014;
- f) la L.R. n. 4/2014
- g) il Documento Tecnico di Accompagnamento del Bilancio di Previsione 2014-2016.
- h) la d.G.R. n. 1078/2007;
- i) la d.G.R. n. 1731/2006;
- j) la d.G.R. n. 92/2014
- k) la scheda di rilevazione di partita debitoria n. 01 del 13/02/2014 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

**PROPONE E LA GIUNTA IN CONFORMITÀ A VOTI UNANIMI**

**DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e confermate, con salvezza di tutte le eventuali responsabilità emergenti:

1. di proporre al Consiglio regionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47, commi 3 e 5, l. reg. n. 7/2002 e della d.G.R. n. 1731/2006, il riconoscimento di legittimità della partita debitoria di € 6.000,00 (seimila/00), a titolo di debito fuori bilancio derivante dalle ordinanze del Tar Campania - Napoli n. 2737/2013 e n. 632/2014, che hanno stabilito il compenso per l'attività svolta dalla Dr.ssa Carmelina Iannotti in qualità di Commissario ad acta per l'ottemperanza della sentenza del Tar Campania – Napoli n. 2134/2011, come riportato nella scheda di rilevazione di partita debitoria allegata alla presente delibera;
2. di autorizzare, ai sensi dell'articolo 29, comma 9, lettera b) della legge regionale n. 7 del 30 aprile 2002 e dell'articolo 1, comma 16, lettera d), della legge regionale 16 gennaio 2014, una variazione compensativa

in termini di competenza e di cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario, di cui alla DGR 92/2014, afferente i capitoli di seguito riportati, appartenenti a Missioni e Programmi diversi:

- 2.1. Capitolo di spesa 124 del Documento Tecnico di Accompagnamento del Bilancio di Previsione 2014-2016 *Pagamento debiti fuori bilancio* rientrante nella competenza operativa della struttura organizzativa 53-07 (Missione 20, Programma 03, IV Livello Piano dei conti: 1.09.01.01.000, COFOG: 01.1, Codice identificativo di spesa UE: 4, Titolo DPCM: 1, Macroaggregato: 109, SIOPE – Codice di bilancio: 1.10.01) riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa per € 6.000,00 (seimila/00);
- 2.2. Capitolo di spesa 583 del Documento Tecnico di Accompagnamento del Bilancio di Previsione 2014-2016 denominato *"PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 47 DELLA L.R. N. 7/2002 DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE GENERALE 53 07"*, rientrante nella competenza della Direzione Generale Mobilità 57-03 (Missione 10, Programma 02, IV Livello Piano dei conti: 1.09.99.01.000, COFOG: 04.5, Codice identificativo di spesa UE: 4, Titolo DPCM: 1, Macroaggregato: 109, SIOPE – Codice di bilancio: 1.09.01): incremento dello stanziamento di competenza e di cassa per € 6.000,00 (seimila/00);
3. di demandare alla Direzione Generale Mobilità il conseguente atto di impegno della citata somma, da assumersi sul Capitolo 583, Missione 10, Programma 02, titolo 1 subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio regionale, oltre che alla verifica dell'A.G.C. Avvocatura in ordine ad eventuali procedure esecutive promosse o concluse da parte dei creditori;
4. di inviare il presente atto, per i successivi adempimenti di competenza:
  - 4.1. al Consiglio regionale;
  - 4.2. al Dipartimento 53 ed alla DG 07 - Direzione Generale Mobilità
  - 4.3. al Dipartimento 55 ed alla DG 13 - Direzione Generale per le Risorse Finanziarie
  - 4.4. al Dipartimento 60 – Avvocatura Regionale, anche ai fini della valutazione della sussistenza di eventuali azioni di responsabilità degli atti annullati ed impugnati innanzi all'Autorità giudiziaria;
  - 4.5. alla Procura della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Campania;
  - 4.6. al Tesoriere della Regione Campania;
  - 4.7. alla UODCP 40 – UOD Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

# GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	294	del	24/07/2014	DIPART.	DIR. GEN./DIR. STAFF DIP.	UOD/STAFF DIR. GEN.
				53 55	7 13	3

**OGGETTO :**  
*Proposta di riconoscimento debito fuori bilancio derivante da ordinanza collegiale del Tar Campania n. 2737/2013 - 632/2014 di definizione compenso spettante a Commissario ad acta nel Giudicio Provincia di Avellino c/Regione Campania*

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE   ASSESSORE		<i>Assessore Giancane Gaetano Assessore Vetrella Sergio</i>		
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO		<i>Dr. Marchiello Antonio Dr. Rosati Bruno</i>		
IL CAPO DIPARTIMENTO		<i>Dr. Mautone Dr. Varriale</i>		

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	<b>24/07/2014</b>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA
		<b>25/07/2014</b>

AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:


---




---

*Dichiarazione di conformità della copia cartacea:*

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni, è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.





N. 02134/2011 REG.PROV.COLL.  
N. 02287/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

---

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2287 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Provincia di Avellino, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Carmen Pedicino e Gennaro Galiotta, con domicilio eletto presso Pierluigi Gallina in Napoli, via Carlo Pisacane n. 29;

*contro*

Regione Campania, in persona del Presidente p.t, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Armenante, con domicilio eletto presso Alberto Armenante in Napoli, via S.Lucia n.81 C/0 Avvocatura Regionale;

*per l'annullamento*

con il ricorso principale:

-del provvedimento della Regione Campania Area Generale di

Coordinamento Trasporti e Viabilità prot. n. 2009.0197632 del 06.03.2009, ricevuto in data 17.03.2009, di riscontro negativo all'atto stragiudiziale di diffida e messa in mora notificato in data 17.02.2009;

- del decreto dirigenziale n.22 del 5.03.2009 della Regione Campania -Area Generale di coordinamento trasporti e viabilità, relativo al trasferimento delle risorse finanziarie per il 1° bimestre 2009, nella parte in cui i suindicati stanziamenti non sono stati previsti;
- del Regolamento approvato con deliberazione di G.R. n.4833 del 5.08.2002, nella parte in cui non prevede che i trasferimenti dei corrispettivi riguardanti i TPL per gli anni successivi al 2003 debbano essere comprensivi di IVA né prevede lo stanziamento di ulteriori stanziamenti, occorrenti per garantire l'espletamento delle attività amministrative delegate dalla Regione alla Provincia in materia di TPL;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;

E con i motivi aggiunti (I) depositati in data 6.07.2009;

del decreto dirigenziale n.75 del 27.04.2009 della Regione Campania -Area Generale di coordinamento trasporti e viabilità, relativo al trasferimento delle risorse finanziarie per il 2° bimestre 2009, nella parte in cui i suindicati stanziamenti non sono stati previsti;

E con i motivi aggiunti (II) depositati in data 27.07.2009;

del decreto dirigenziale n.107 del 25.06.2009 della Regione Campania -Area Generale di coordinamento trasporti e viabilità, relativo al trasferimento delle risorse finanziarie per il 3° bimestre

2009, nella parte in cui i suindicati stanziamenti non sono stati previsti;

E con i motivi aggiunti (III) depositati in data 21.09.2009;

del decreto dirigenziale n.107 del 25.06.2009 della Regione Campania-Area Generale di coordinamento trasporti e viabilità, relativo al trasferimento delle risorse finanziarie per il 4° bimestre 2009, nella parte in cui i suindicati stanziamenti non sono stati previsti;

E con i motivi aggiunti (IV) depositati in data 28.01.2010;

del decreto dirigenziale n.225 del 29.11.2009 della Regione Campania-Area Generale di coordinamento trasporti e viabilità, relativo al trasferimento delle risorse finanziarie per il 5° bimestre 2009, nella parte in cui i suindicati stanziamenti non sono stati previsti;

E con i motivi aggiunti (V) depositati in data 7.05.2010;

del decreto dirigenziale n.8 del 2.02.2010 della Regione Campania-Area Generale di coordinamento trasporti e viabilità, relativo al trasferimento delle risorse finanziarie per il 6° bimestre 2009, nella parte in cui i suindicati stanziamenti non sono stati previsti;

E con i motivi aggiunti (VI) depositati in data 26.05.2010;

del decreto dirigenziale n.28 del 2.03.2010 della Regione Campania-Area Generale di coordinamento trasporti e viabilità, relativo al trasferimento delle risorse finanziarie per il 1° bimestre 2010, nella parte in cui i suindicati stanziamenti non sono stati previsti;

E con i motivi aggiunti (VII) depositati in data 1.07.2010;  
del decreto dirigenziale n.63 del 16.04.2010 della Regione Campania-  
Area Generale di coordinamento trasporti e viabilità, relativo al  
trasferimento delle risorse finanziarie per il 2° bimestre 2010, nella  
parte in cui i suindicati stanziamenti non sono stati previsti;  
E con i motivi aggiunti (VIII) depositati in data 18.02.2011;  
del decreto dirigenziale n.161 del 29.11.2010 della Regione  
Campania-Area Generale di coordinamento trasporti e viabilità,  
relativo al trasferimento delle risorse finanziarie per il 3° bimestre  
2010, nella parte in cui i suindicati stanziamenti non sono stati  
previsti;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;  
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;  
Viste le memorie difensive;  
Visti tutti gli atti della causa;  
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2011 la dott.ssa  
Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come  
specificato nel verbale;  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

Con il ricorso n.2287/09, notificato in data 9.04.2009, la Provincia di  
Avellino ha impugnato, deducendone l'illegittimità sotto vari profili,  
la determinazione dirigenziale n.197632 del 6.03.2009 di riscontro

negativo alla diffida del 17.02.2009 con cui la ricorrente aveva intimato alla Regione di provvedere al rimborso nei propri confronti delle somme corrisposte, a titolo di maggiorazione IVA sui corrispettivi, alle aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico locale, nonché di procedere al trasferimento delle somme necessarie per l'espletamento delle attività amministrative delegate dalla Regione alla Provincia nella predetta materia. In particolare la ricorrente - quantificato l'importo spettante in complessivi euro 7.014.448,59 per oneri IVA sui servizi minimi ed euro 902.374,32 per l'espletamento delle attività amministrative delegate alla Provincia dall'anno 2004 all'anno 2008 (di cui 584.050,00 per il monitoraggio imposto dalla Regione ed euro 318.324,52 per il personale convenzionale addetto)- in virtù della giurisdizione esclusiva attribuita al Giudice Amministrativo in materia di trasporti pubblici locali, ha chiesto la declaratoria del diritto ad ottenerne il trasferimento da parte della Regione.

Con il ricorso principale e con successivi otto gruppi di motivi aggiunti la Provincia ha inoltre impugnato sia il Regolamento regionale approvato con deliberazione di G.R. n.4833 del 5.08.2002 (nella parte in cui da un lato prevede il trasferimento della maggiorazione del 10 % del corrispettivo a titolo di IVA esclusivamente con riferimento all'anno 2003 e dall'altro non prevede lo stanziamento di alcun importo al fine di coprire i costi delle attività amministrative delegate dalla Regione alla Provincia in

materia di TPL) sia i successivi decreti, meglio specificati in epigrafe, con cui la Regione, nel disporre il trasferimento delle risorse finanziarie alla Provincia per l'anno 2009 e per i primi 3 bimestri dell'anno 2010, non ha previsto il trasferimento di alcun importo per le causali indicate.

La Regione si è costituita in giudizio per contrastare il ricorso ed i motivi aggiunti e, nella pubblica udienza del 24.02.2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

#### DIRITTO

1. In via preliminare, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'amministrazione deve essere respinta.

La presente controversia infatti, prospettata dalla ricorrente come questione attinente al recupero di crediti di natura patrimoniale, in realtà non attiene alla spettanza di contributi di servizio già predeterminati, a fronte dei quali si radica la giurisdizione del G.O (T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 10 novembre 2010 , n. 3876; T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 29 ottobre 2010 , n. 3936; Cassazione civile , sez. un., 25 marzo 2010 , n. 7160; T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 23 luglio 2008 , n. 1066). In materia di concessione di pubblici servizi le controversie concernenti indennità, canoni od altri corrispettivi, riservate alla giurisdizione del giudice ordinario, sono solo quelle a contenuto meramente patrimoniale, e cioè quelle nelle quali non venga in rilievo il potere della p.a. a tutela di interessi generali (Cassazione civile , sez. un., 25 marzo 2010 , n. 7160).

Più precisamente, sia per quanto riguarda gli importi richiesti a titolo di maggiorazione IVA sia per quanto attiene alla restituzione dei costi asseritamente sostenuti dalla Provincia per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate in materia di T.P.L., la questione di cui trattasi in realtà attiene alla legittimità delle determinazioni con cui la Regione Campania, nell'esercizio di poteri discrezionali, ha deliberato di non erogare alla ricorrente le somme richieste.

La Regione Campania, infatti, sulla base del Regolamento approvato con deliberazione di G.R. n.4833 del 5.08.2002, ha ritenuto rimborsabile, solo con riferimento all'anno 2003, la maggiorazione del corrispettivo del 10%, a titolo di IVA, corrisposta dalla Provincia (che solo in parte ha potuto ottenerne il rimborso da parte dello Stato, ai sensi della Legge 472/99) alle 19 aziende erogatrici dei servizi. Per quanto riguarda, invece, le risorse necessarie per lo svolgimento delle funzioni amministrative delegate alla Provincia in materia di TPL, la ricorrente contesta che la Regione abbia provveduto ad effettuare stanziamenti di denaro solo per quanto riguarda gli anni 2003 e 2004, omettendo di deliberare alcuno stanziamento per gli anni successivi.

Ciò premesso, la presente controversia, relativa alla mancata erogazione dei mezzi finanziari per l'espletamento del servizio pubblico locale, contrariamente a quanto ritenuto dall'amministrazione resistente e argomentando dall'interpretazione fornita dalla Corte costituzionale con sentenza n.204 del 6 luglio

2004, deve ritenersi appartenere alla cognizione del Giudice Amministrativo.

Più in particolare, il Collegio condivide l'orientamento secondo cui, per sua stessa natura, la questione attiene alla materia dei pubblici servizi, già disciplinata dall'art. 33 D.Lgs. n. 80 del 1998, poi sostituito dall'art.7 della legge n.205/2000 ed oggi riproposta, senza innovazioni sostanziali, nell'art.133 comma 1 lett.c) del codice del processo amministrativo, approvato con d.lgs. 2 luglio 2010 n.104.

La provvista finanziaria necessaria al fine di garantire il livello minimo dei trasporti pubblici locali, infatti, "è concettualmente inscindibile dal servizio stesso, che può venire ad esistenza esclusivamente in ragione dei mezzi di finanziamento. L'essenzialità dell'attribuzione di fondi pubblici e la diretta connessione con il raggiungimento di finalità di interesse collettivo, accanto al contestuale esercizio da parte della Regione di un potere autoritativo di tipo organizzativo - contabile, radicano pertanto la giurisdizione del giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, in ragione della "indifferenza" delle situazioni giuridiche soggettive propria di siffatta giurisdizione" (vedi Consiglio Stato , sez. VI, 27 febbraio 2006, n. 838; Consiglio Stato, sez. IV, 05 ottobre 2004, n. 6489; Cassazione civile, sez. un., 16 maggio 2008, n.12372; TAR Abruzzo 2010 n.820).

Di conseguenza, deve ritenersi irrilevante qualificare, in termini di diritto soggettivo/interesse legittimo, la situazione giuridica

soggettiva della quale la Provincia ha chiesto tutela in questa sede. Infatti, sebbene la pretesa della ricorrente non attenga ad un comune rapporto debito/credito di diritto civile, essa trova il suo riconoscimento in specifiche norme di relazione che regolano i rapporti tra Regione ed Enti locali in materia di trasporti pubblici locali ed è pertanto ascrivibile alla categoria delle "obbligazioni pubbliche" (cfr. citata sentenza del Consiglio di Stato, n. 6489/04).

2. Affermata quindi, nella controversia in esame, la giurisdizione del Giudice Amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, deve essere respinta anche l'eccezione della Regione resistente relativa alla irricevibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per impugnazione tardiva del Regolamento sulle modalità e i criteri di trasferimento degli stanziamenti, approvato con Delibera di GR n. 4833 del 25.10.2002, pubblicato sul Burc n. 58 del 25.11.2001, posto dall'amministrazione a fondamento dei provvedimenti impugnati.

La pretesa della ricorrente, infatti, non soltanto trova il proprio fondamento in specifiche disposizioni di legge statale e regionale a fronte delle quali, per il principio di gerarchia delle fonti, è consentito anche al Giudice Amministrativo, in sede di legittimità, disapplicare il regolamento amministrativo contrario che costituisce presupposto di illegittime determinazioni della P.A (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 03 marzo 2010, n. 1282; T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 27 febbraio 2009, n. 422; T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 19 febbraio 2009, n. 1322; Consiglio Stato, sez. VI, 29 maggio 2008, n. 2535; Consiglio

di Stato, sez. VI, 2 marzo 2009 n. 1169) ma, in ogni caso, il potere di disapplicazione deve essere sempre riconosciuto al G.A. in sede di giurisdizione esclusiva (T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 27 aprile 2006, n. 643).

3. Nel merito, per quanto riguarda la pretesa della Provincia alla restituzione dell'IVA da essa anticipata alle 19 Aziende concessionarie di servizi pubblici per gli anni successivi al 2003, il ricorso deve essere accolto, nel limite dell'importo il cui rimborso non sia stato già ottenuto o, comunque, non sia ottenibile dallo Stato previo esperimento della procedura di cui alla legge n.472/99.

Infatti, la Legge Regionale della Campania n.3 del 28.03.2002 - ribadendo quanto già espressamente previsto dalla legge statale, e precisamente dall'art. 16 del DLT 19.11.1997 n. 422- all'art.5 stabilisce espressamente che i costi dei servizi di linea "minimi" sono a carico del bilancio della Regione.

Più in particolare, l'art.41 della L.R. n.3/02, quanto ai "Contributi per i servizi minimi", stabilisce che:

"1. La Regione attraverso la sottoscrizione dei contratti di servizio destina direttamente le risorse ai soggetti gestori dei servizi minimi di competenza regionale.

2. La Regione, sulla base dei programmi triennali presentati dagli Enti locali competenti e da essa approvati, trasferisce alle Province (...) le risorse da destinare alla copertura degli oneri relativi ai servizi minimi.

3. La Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali e la Commissione consiliare competente, nelle linee direttive di cui all'articolo 16, determina i criteri di allocazione delle risorse alle Province (...), tenendo conto anche delle specificità e differenze territoriali; determina altresì le modalità di controllo, i casi e le modalità di revoca dei contributi, i tempi e i modi dell'erogazione”.

Le citate disposizioni, nel richiamare, in generale, (tutti) i “costi” e gli “oneri”, ad avviso del Collegio non consentono, in materia di rimborsi dei costi dei servizi di linea minimi (individuati secondo i criteri di cui all'art.16 del d.lg. n. 422 del 1997) di effettuare alcuna differenziazione tra “costi” attinenti ai corrispettivi tout-cort e “costi” relativi alla maggiorazione della fatturazione a titolo di IVA, che costituisce un preciso obbligo imposto dall'art.1 del DPR 26/10/1972 n. 633 a “chiunque” effettui prestazioni di servizi nel territorio dello Stato.

Né può accogliersi l'interpretazione dell'amministrazione circa la portata dell'art.5 comma 2 della L.R. n.3/02, essendo evidente che tale disposizione intende fare riferimento alla circostanza che (tutti) i costi relativi ai servizi minimi possono essere posti a carico della Regione solo “entro i limiti degli stanziamenti annuali del bilancio regionale”.

In proposito, va infatti rammentato che la L.R n.3/02 ha previsto, all'art.41, l'istituzione del “Fondo regionale trasporti” – che costituisce un apposito capitolo del bilancio regionale - nel quale

confluiscono annualmente le risorse finanziarie trasferite dallo Stato alla Regione in materia di servizi di trasporto pubblico nonché risorse proprie regionali, il cui ammontare è determinato nella legge di bilancio.

In tale Fondo, in particolare, rientrano anche gli “oneri” inerenti i servizi minimi trasferiti alla Provincia, oltre agli investimenti relativi allo sviluppo e miglioramento del trasporto pubblico regionale e locale e ai fondi destinati alla copertura delle spese dirette della Regione .

---

Ciò posto, il regolamento approvato con deliberazione di G.R. n.4833 del 5.08.2002, emanato ai sensi dell’art.46 della L.R. n.3/2002- che prevede che la Giunta Regionale stabilisca, con apposito regolamento, le modalità ed i criteri di trasferimento degli stanziamenti a favore delle Province e dei Comuni Capoluogo di Provincia- deve ritenersi contrario alla normativa di legge richiamata, nella parte in cui la Regione, nel trasferire alla Provincia “le risorse necessarie alla stipula dei contratti-ponte”, ha limitato all’anno 2003 il trasferimento della maggiorazione del corrispettivo del 10% a titolo di IVA, prevedendo per gli anni successivi l’attivazione da parte degli Enti Locali “delle procedure necessarie al rimborso delle relative somme”, ai sensi dell’art.9 della legge n.472/99.

La Regione, infatti, da un lato con tale regolamento ha arbitrariamente escluso la voce relativa all’IVA dai “costi” dei servizi minimi trasferiti alla Provincia, dall’altro non ha tenuto conto della

circostanza che la procedura di rimborso suindicata - come affermato da parte ricorrente nel ricorso introduttivo e non contestato dall'amministrazione resistente- non è idonea ad assicurare l'integrale rimborso dell'IVA alla Provincia da parte dello Stato.

Peraltro, che l'importo dei corrispettivi previsti nei contratti-ponte dovesse essere maggiorato del 10 % a titolo di IVA, costituisce circostanza specificamente pattuita con le aziende erogatrici dei servizi minimi dalla stessa Regione, alla quale la Provincia è subentrata, giusta delibera n.1035 del 18.12 2003, dal 1.12.2003 (cfr. art.15 contratti-ponte).

Né rileva l'eccezione formulata dall'amministrazione resistente secondo cui, ai sensi dell'art.29, gli oneri derivanti dai contratti-ponte dalla data del subentro dell'amministrazione Provinciale ricadono "esclusivamente a carico del subentrante". Tale disposizione, infatti, vale a disciplinare i rapporti contrattuali tra amministrazione pubblica e azienda erogatrice del servizio (v.TAR Campania n.203/2010), ma non il sottostante rapporto pubblicistico tra Regione e Provincia, che in materia di trasporti pubblici locali trova la sua disciplina normativa nella L.R.n.3/2002.

Né, infine, può rilevare in questa sede - non avendo la Regione eccepito l'invalidità dei contratti-ponte cui si riferisce il richiesto rimborso dell'IVA - la circostanza che la Provincia avrebbe dovuto, sin dalla data del 31.12.2003, attivarsi per concludere le procedure

concorsuali al fine di individuare i nuovi soggetti affidatari dei servizi di cui sopra, all'esito delle quali sarebbe dovuta cessare la validità dei contratti di cui trattasi (comunque stabilita, ex art.46 comma 3 L.R.n.3/02, nella data del 31.12.2005).

In conclusione, va affermato il diritto dell'amministrazione ricorrente ad ottenere il rimborso da parte della Regione Campania della quota di IVA corrisposta anche successivamente all'anno 2003 alle aziende erogatrici dei servizi, in virtù dei contratti-ponte nella titolarità dei quali la Provincia è subentrata ai sensi delle delibera n.1035 del 18.12.2003, dal 1.12.2003. Da tale importo dovrà, in ogni caso, essere detratto l'importo già rimborsato dallo Stato nonché la quota IVA della quale la Provincia è legittimata ad ottenere il rimborso dallo Stato, attivando la procedura di cui alla legge n.472/99.

4. La pretesa della ricorrente non può invece trovare accoglimento nella parte in cui la Provincia, dopo avere evidenziato di aver ricevuto dalla Regione risorse aggiuntive per il miglioramento quantitativo e qualitativo dei servizi per i soli anni 2003 (50.665,00 euro ) e 2004 (152.000,00 euro), chiede il rimborso dell'importo di euro 902.374,32, a titolo di somme occorse per l'espletamento delle attività amministrative delegate alla Provincia dall'anno 2004 all'anno 2008 in materia di TPL (ed in particolare: euro 584.050,00 per il monitoraggio imposto dalla Regione ed euro 318.324,52 per il personale convenzionale addetto, assunto per effetto del mancato trasferimento di 10 unità di personale di cui alla delibera n.3810 del

22.12.2003).

Infatti, anche a fronte dell' affermata inerzia della Regione nell'adozione degli atti generali e provvedimenti di propria competenza, deve comunque escludersi un potere "surrogatorio" della Provincia sia nella determinazione unilaterale della natura e consistenza delle attività amministrative trasferite sia nella quantificazione degli stanziamenti finanziari necessari per l'esercizio delle medesime che la Regione sarebbe obbligata a trasferire all'Ente locale.

---

Ciò premesso, la pretesa della ricorrente può, invece, trovare parziale accoglimento nella parte in cui la si qualifichi come azione di accertamento dell'inerzia dell'amministrazione regionale, a fronte dell'esistenza di specifici obblighi di provvedere al trasferimento di beni, personale e risorse finanziarie previsti e dalla legge statale e dalla legge regionale, per effetto del trasferimento/delega alla Provincia delle funzioni amministrative in materia di servizi pubblici locali precedentemente esercitate dalla Regione.

La ricorrente censura, nel caso in esame, l'inerzia della Regione riguardo agli obblighi di cui all'art.3 del d.lgs n.112/08. Tale disposizione prevede che:

“Ciascuna regione, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto legislativo, determina, in conformità al proprio ordinamento, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello

regionale, provvedendo contestualmente a conferire tutte le altre agli enti locali, in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 4, comma 3, della stessa legge n. 59 del 1997, nonché a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (...).

La legge regionale attribuisce agli enti locali le risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali in misura tale da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali”.

---

La norma citata dalla ricorrente, a fronte della quale deriverebbero in capo alla Regione specifici obblighi di trasferire anche “le necessarie risorse finanziarie”, è tuttavia precedente alla l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, di modifica del titolo V, e alla conseguente riformulazione dell'art.117 Cost., che ha attribuito la materia dei trasporti pubblici locali alla competenza esclusiva regionale.

In particolare la Regione Campania con L.R. n.3/2002 ha trasferito alla Provincia “le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione non espressamente riservate alla Regione, ai sensi dell'art. 6, e non espressamente delegate ai Comuni capoluogo di provincia, ai sensi dell'art. 9”, in materia di:

- a) reti, impianti e servizi autofilotranviari e non convenzionali urbani ed extraurbani;
- b) nodi e infrastrutture di scambio per la gestione della mobilità;
- c) reti, impianti e servizi autofilotranviari e non convenzionali

interprovinciali che collegano due Province della Regione Campania;  
d) servizi e impianti di trasporto a fune;  
e) servizi lacuali.

Con riferimento alla portata di detto “trasferimento”, la giurisprudenza si è già espressa nel senso che si tratti di c.d. “delegazione amministrativa intersoggettiva”, in virtù della quale l'Ente delegato diviene, nei confronti dei terzi, unico titolare delle situazioni soggettive attive e passive correlate alle attribuzioni delegate (TAR Campania n.203/2010; Cassazione civile sez. I, 08 novembre 2006 , n. 23803; Cass. 20 aprile 2006 n. 9284).

In ogni caso, indipendentemente dalla interpretazione che si ritenga di adottare con riferimento a detta “attribuzione” di funzioni ( “delega” secondo l'amministrazione ricorrente e “trasferimento” secondo l'amministrazione resistente), il legislatore regionale, secondo l'autonomia riconosciutagli dalla Costituzione, ha ritenuto di regolamentare la materia relativa alle risorse necessarie per garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, distinguendo tra il “trasferimento agli enti locali del personale e dei beni necessari per l'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge e precedentemente esercitate dalla Regione”, regolato dalle norme regionali di attuazione del D.Lgs n. 112/98 (art.11 della L.R. n.3/02) e il trasferimento di risorse finanziarie, distinte in “oneri inerenti i servizi minimi” e “investimenti relativi allo sviluppo e miglioramento del trasporto

pubblico regionale e locale”, iscritti in distinti capitoli del bilancio regionale (art.41 L.R. n.3/02).

Mentre, infatti, il trasferimento di beni e personale di cui all'art.11 deve ritenersi, come espressamente previsto dal legislatore, regolato dalle norme regionali di attuazione del D.Lgs. n. 112/98, il trasferimento di stanziamenti di denaro presuppone, in primo luogo, la previa predisposizione, con apposito regolamento regionale (art.46), delle modalità e dei criteri di trasferimento nonché, qualora si tratti di contributi per i servizi minimi, la previa approvazione

---

regionale dei programmi triennali presentati dagli Enti locali competenti (art.42 comma 2 della L.R. n.3/2002).

Ciò posto, atteso che la Provincia non ha rappresentato la violazione di specifici obblighi in materia di trasferimento di contributi per i servizi minimi derivanti dall'approvazione dei predetti programmi né la violazione di impegni assunti ex art.43 per il trasferimento di contributi di investimento, la pretesa della stessa può essere accolta solo nella parte in cui essa mira ad accertare l'inottemperanza della Regione Campania all'obbligo di trasferire alla Provincia di Avellino il personale ed i beni necessari per l'esercizio delle funzioni attribuite dalla legge regionale n.2/03 e precedentemente esercitate dalla Regione, sia mediante l'adozione degli adempimenti consequenziali al trasferimento di personale di cui alla delibera n.3810 del 22.12.2003, sia mediante l'adozione dei provvedimenti necessari (ove già non attuati) all'individuazione e all'effettivo trasferimento dei

beni di cui sopra.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti,

li accoglie in parte, nei limiti di cui in motivazione, e per l'effetto:

Dichiara l'obbligo della Regione Campania di provvedere all'integrale

---

rimborso da parte della Regione Campania della quota IVA corrisposta alle aziende erogatrici dei servizi minimi dall'anno 2004 all'anno 2010, detratto l'importo già rimborsato o comunque rimborsabile dallo Stato in virtù della doverosa attivazione, da parte della Provincia, della prescritta procedura di cui alla legge n.472/99;

Dichiara l'obbligo della Regione Campania di trasferire alla Provincia di Avellino il personale ed i beni necessari per l'esercizio delle funzioni attribuite dalla legge regionale n.2/03 e precedentemente esercitate dalla Regione.

Condanna l'amministrazione resistente alle spese di lite, nella misura di euro 2.500,00 (duemilacinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente  
Paolo Carpentieri, Consigliere  
Ines Simona Immacolata Pisano, Primo Referendario,  
Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

---

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/04/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

N. 03523/2012 REG.PROV.COLL.  
N. 05435/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 5435 del 2011, proposto da:  
Provincia di Avellino, in persona del Presidente della Giunta Provinciale p.t., rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, dagli Avvocati Gennaro Galletta e Oscar Mercolino, con i quali elettivamente domicilia in Napoli presso lo studio dell'Avvocato P. Gallina alla via Pisacane n. 29;

***contro***

Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocato Alberto Armenante, con il quale elettivamente domicilia, in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81;

***per l'esecuzione***

delle sentenze del T.A.R. Campania, Napoli sez. III, n. 2134/2011 e n. 1235/2012;

e per la nomina di un Commissario ad acta;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 il dott.

Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Con sentenza del 12 gennaio 2012, n. 1235 questa Sezione ha accolto il ricorso per l'esecuzione della sentenza del 13 aprile 2011, n. 2134 che ha accertato l'obbligo della Regione Campania: 1) di corrispondere alla Provincia di Avellino la quota di IVA da essa anticipata alle 19 aziende concessionarie dei servizi minimi di trasporto pubblico locale, detratto l'importo già rimborsato o, comunque, rimborsabile allo Stato; 2) di trasferire alla Provincia di Avellino il personale e i beni necessari per l'esercizio delle funzioni attribuite dalla legge regionale n. 2/2003 e precedentemente esercitate dalla Regione.

Con l'odierno gravame, la Provincia di Avellino, stante la perdurante inerzia della Regione Campania, la quale ha fatto inutilmente

decorrenza del termine di 60 gg. assegnato con la sentenza n. 1235/2012 per ottemperare alla sentenza n. 2134/2011, ha chiesto la nomina di un Commissario ad acta.

Alla camera di consiglio del 21 giugno 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

La domanda deve essere accolta.

Allo stato, infatti, la sentenza n. 2134/2011 non risulta essere stata eseguita dall'amministrazione regionale.

Va, pertanto, ribadito l'obbligo della Regione Campania di eseguire la predetta sentenza entro il termine di 60 gg. decorrente dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia. Qualora l'amministrazione regionale resti inadempiente, si nomina quale Commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Napoli con facoltà di subdelega.

Parte ricorrente ha chiesto, oltre alla nomina di un Commissario ad acta, anche la fissazione di una somma di denaro ai sensi dell'art. 114, comma 2, lettera e) del c.p.a. per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione della sentenza.

Ritiene il Collegio che il ricorso su questo punto non possa essere accolto.

Com'è noto, la disposizione di cui all'art. 114 citato ha introdotto nel processo amministrativo un mezzo di coercizione indiretto a carattere pecuniario, modellato sulla falsariga dell'istituto francese della astreinte, che mira a vincere la resistenza del debitore

inducendolo ad adempiere all'obbligazione che scaturisce dalla statuizione giudiziale. La misura in questione viene fissata dal giudice su richiesta di parte qualora ciò non "sia manifestamente iniquo e se non sussistono altre ragioni ostative".

Il legislatore con una formula alquanto generica ha rimesso nella sostanza al prudente apprezzamento del giudice dell'esecuzione l'applicazione di tale istituto.

Nella fattispecie, si tratta di ottemperare a una pronuncia che non risulta essere ancora definitiva, avendo la Regione presentato appello alla sentenza n. 2134/2011, pur essendo, quest'ultima, rimasta soccombente con riguardo alla richiesta di sospensione della sua esecutività (il Consiglio di Stato con l'ordinanza n. 5519/2011 ha, infatti, ritenuto che l'amministrazione regionale non abbia dimostrato il concreto pregiudizio che deriverebbe dalla esecuzione della sentenza appellata). Stante il carattere non definitivo della sentenza di primo grado e la circostanza che la controversia coinvolge due enti pubblici preposti alla tutela di interessi pubblici pari ordinati che si trovano a condividere l'esercizio di un servizio pubblico (il trasporto pubblico locale) implicante uno specifico dovere di collaborazione istituzionale, non risulta opportuno, ad avviso del Collegio, condannare l'amministrazione regionale al pagamento di ulteriori somme di denaro.

Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, sez. III, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe (R.G. n. 5435/2011), così provvede:

a) lo accoglie e per l'effetto ordina alla Regione Campania di provvedere entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza e in difetto nomina, quale Commissario ad acta, con facoltà di sub-delega, il Prefetto della Provincia di Napoli;

b) condanna la Regione Campania a rifondere alla Provincia di Avellino le spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre maggiorazioni, I.V.A. e c.a.p., come per legge;

c) respinge la domanda di fissazione della misura ex art. 114, comma 4, lettera e) del c.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente

Paolo Carpentieri, Consigliere

Paola Palmarini, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

---

N. 02737/2013 REG.PROV.COLL.  
N. 05435/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

---

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 5435 del 2011, proposto da:

Provincia di Avellino, rappresentato e difeso dagli avv. Oscar Mercolino, Gennaro Galietta, con domicilio eletto presso Gennaro Galietta in Napoli, via C.Pisacane 29 c/o Avv.Gallina;

***contro***

Regione Campania, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Armenante, con domicilio eletto presso Alberto Armenante in Napoli, via S.Lucia,81 C/0 Avvocatura Reg.;

***per l'esecuzione delle sentenze del t.a.r. campania, napoli sez.***

***iii, n. 2134/2011, n. 1235/2012 e n. 3523/2012;***

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;  
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2013 il dott.  
Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel  
verbale;

VISTA la relazione del Commissario ad acta nominato da questa  
Sezione con la sentenza n.3523/2012 per l'esecuzione delle sentenze  
n. 2134/2011 e n. 1235/2012, con la quale si documenta l'adozione  
del provvedimento del 3 aprile 2013;

~~VISTA la nota del 9 aprile 2013 (prot. 252730) con la quale il~~  
dirigente del Settore Area Generale di Coordinamento, Bilancio,  
Ragioneria e Tributi Settore Entrate e Spesa della Regione Campania,  
ha comunicato al Commissario di non poter eseguire il predetto  
provvedimento per una serie di vizi formali che affliggerebbero l'atto  
commissariale;

RITENUTO di dover precisare che la funzione del Commissario è  
quella di sostituire l'organo amministrativo nell'adozione della  
decisione esecutiva del comando giudiziale, avvalendosi nello  
svolgimento di tale attività della struttura amministrativa la quale ha  
un preciso obbligo di collaborare;

che, alla luce delle suesposte considerazioni, si palesa del tutto  
irrituale la proposizione da parte dei predetti uffici regionali di rilievi  
volti a stigmatizzare sul piano formale l'operato del Commissario;  
che, infatti, la struttura amministrativa avrebbe dovuto cooperare al  
fine della corretta modalità formale di adozione degli atti;

che, peraltro, alla stregua del c.p.a. l'ente commissariato è legittimato a contestare dinanzi allo stesso giudice dell'ottemperanza i provvedimenti commissariali ma esclusivamente nella parte in cui il contenuto dispositivo degli stessi vada oltre o si ponga in contrasto con il dictum giudiziale ai sensi dell'art. 114, comma 6 c.p.a. e non anche per supposti profili formali e procedurali;

CONSIDERATA l'attività svolta dalla dott.ssa Carmelina Iannotti in esecuzione, quale Commissario ad acta, delle citate sentenze;

RITENUTO congrua la liquidazione della somma di euro 3.000,00 (tremila/00) per l'attività espletata;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Terza Sezione di Napoli, dispone che alla dott.ssa Carmelina Iannotti venga corrisposta la somma di euro 3.000,00 (tremila/00) a titolo di compenso per l'espletamento del mandato di cui sopra.

L'onere relativo è a carico della Regione Campania.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente

Alfonso Graziano, Primo Referendario

Paola Palmarini, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

N. 00632/2014 REG.PROV.COLL.  
N. 05435/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

---

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 5435 del 2011, proposto da:

Provincia di Avellino, rappresentato e difeso dagli avv. Oscar Mercolino, Gennaro Galietta, con domicilio eletto presso Gennaro Galietta in Napoli, via C.Pisacane 29 c/o Avv.Gallina;

*contro*

Regione Campania, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Armenante, con domicilio eletto presso Alberto Armenante in Napoli, via S.Lucia,81 C/0 Avvocatura Reg.;

*per l'esecuzione delle sentenze del t.a.r. campania, napoli sez.*

*iii, n. 2134/2011, n. 1235/2012 e n. 3523/2012;*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;  
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2014 la  
dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come  
specificato nel verbale;

CONSIDERATO che con l'ordinanza n. 2727 del 24 maggio 2013 è  
stato liquidato al Commissario ad acta nominato da questa Sezione  
con la sentenza n. 3523/2012 per l'esecuzione delle sentenze n.  
2134/2011 e n. 1235/2012 un compenso di euro 3.000,00;

~~che, stante la perdurante inerzia della Regione, il Commissario ha~~  
dovuto compiere ulteriori attività culminate nell'adozione del  
provvedimento n. 2013.0791958 del 19 novembre 2013 mediante il  
quale si è disposto il pagamento della somma di euro 8.928.088,43 in  
favore della Provincia di Avellino;

TENUTO conto dell'ulteriore attività svolta stimasi congrua la  
somma di euro 3.000,00 (tremila/00);

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Terza  
Sezione di Napoli, dispone che alla dott.ssa Carmelina Iannotti venga  
corrisposta la somma di euro 3.000,00 (tremila/00) a titolo di  
compenso per l'espletamento del mandato di cui sopra.

L'onere relativo è a carico della Regione Campania.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio  
2014 con l'intervento dei magistrati:

Sabato Guadagno, Presidente

Paolo Carpentieri, Consigliere

Paola Palmarini, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

---

Il 27/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)





*Giunta Regionale della Campania*  
*Direzione Generale per la Mobilità*

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

**SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA**

N° 01 del 13/02/2014

FASC. n° 2737/2013 - 632/2014

È sottoscritto: Dr. Antonio Marchitello, Direttore Generale per la Mobilità, e Dr.ssa Maria Sofia Di Grado, Dirigente dell'Unità Operativa 53-07-03, per quanto di propria competenza

**ATTESTANO**

quanto segue:

**Generalità del creditore: Dott.ssa Carmelina Iannotti**

Oggetto della spesa: compenso per l'espletamento dell'attività svolta quale Commissario ad Acta nel Giudizio Provincia di Avellino e Regione Campania;

**Tipologia del debito fuori bilancio:**

Ordinanza Collegiale del Tar Campania numero 2737/2013 - 632/2014

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Sezione terza con sentenza n. 2134/2011 ha accertato l'obbligo della Regione Campania: 1) di corrispondere alla Provincia di Avellino la quota di IV.M da essa anticipata alle 19 aziende concessionarie dei servizi minimi di trasporto pubblico locale, detratto l'importo già rimborsato o, comunque, rimborsabile allo Stato; 2) di trasferire alla Provincia di Avellino il personale e i beni necessari per l'esercizio delle funzioni attribuite dalla legge regionale n. 2/2003 e precedentemente esercitate dalla Regione. Avverso tale Sentenza l'Amministrazione Regionale ha proposto appello innanzi al Consiglio di Stato, ( RG 5519/2011 ) tuttora pendente

Con Sentenza n. 3523/2012 il TAR Campania ha accolto il ricorso della Provincia di Avellino per l'ottemperanza della citata Sentenza n. 2134/2011 e nominato quale Commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Napoli con facoltà di subdelega.

Con nota prot. 0826/091 del 09/11/2012 l'Avvocatura Regionale ha trasmesso la nota della Prefettura di Napoli prot. 2699 del 16 ottobre 2012 merente la comunicazione del nominativo del Commissario ad Acta : Dott.ssa Carmelina Iannotti.

Con Ordinanza n. 2737/2013 il Tar Campania ha stabilito quale compenso per l'attività svolta dalla Dr.ssa Iannotti la somma di € 3.000.000 ( Tremila.000 ) a carico della Regione Campania.

Con Ordinanza n. 632/2014 il Tar Campania ha stabilito quale ulteriore compenso per l'attività svolta dalla Dr.ssa Iannotti la somma di € 3.000.000 ( Tremila.000 ) a carico della Regione Campania.

**Estremi del documento comprovante il credito:**

Ordinanza Collegiale del Tar Campania n. 2737/2013 - n. 632/2014

Epoca della prestazione: anno 2012-13

**TOTALE DEBITO: € 6.000.000.**

9

Si ritiene che tale somma possa conseguire la legittimità del riconoscimento di debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale in quanto trattasi di somme stabilite dal Tribunale a seguito di condanna da parte dell' autorità giudiziaria.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati.

#### ATTESTA

- a) la quantificazione del quantum è avvenuta da parte dell' autorità giudiziaria;
- b) tale spesa viene inclusa tra i debiti fuori bilancio perché trattasi di debito certo, liquido ed esigibile non previsto in bilancio;
- c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell' art. 2934 e ss. del Codice Civile;
- d) che saranno effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;

sulla verità di quanto dichiarato la scrivente

#### CHIEDE

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell' art. 47 della Legge Regionale Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l' importo complessivo di € 6.400.000 (seimila 000).

Alla presente si allega la seguente documentazione:

1. copia della Sentenza del TAR Campania n° 2134/2011;
2. copia Sentenza del TAR Campania n° 3523/2012;
3. copia dell' Ordinanza Collegiale n° 2737/2013;
4. copia dell' Ordinanza Collegiale n° 632/2014;
5. copia della nota prot. 0826091 del 09/11/2012 dell' Avvocatura Regionale;

Data \_\_\_\_\_

Il Dirigente F. 06/03  
Dot. ssa Maria Carla Di Erado

Il Direttore Generale  
Antonio Cardinella



Giunta Regionale della Campania  
Area Generale di Coordinamento  
Avvocatura  
Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario

RACCOMANDATA A MANO

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012. 0826091 09/11/2012

Mittente : Giurisdizione esclusiva

Assegnatorio : Demanio marittimo, navigazione, porti, aeroporti e uspe

Classifica : 4.



1175/2011

Giudizio innanzi al TAR Campania  
promosso da **Provincia di Avellino**  
C/R.C.  
Esecuzione giudicata sentenza n° 3523/12

All'A.G.C. Trasporti e Viabilità  
Settore Demanio Marittimo, Porti,  
Aeroporti, Opere Marittime ( 14 - 03 )  
Centro Direzionale Is. C/3  
80143 NAPOLI

e p.c. All'Avv. A. Armenante  
SEDE

Di seguito e con riferimento alla precorsa corrispondenza inerente all'esecuzione della sentenza in oggetto si trasmette, per debita conoscenza, copia della nota della Prefettura di Napoli prot. n° 2699/Gab./Pers.Pref. del 16/10/2012.

IL COORDINATORE DELL'AREA

- Avv. Maria d'Elia -

c.p./gc



PER RICEVUTA

DATA 14 NOV. 2012

FIRMA

Pelumbo

CA  
1175/2011  
A. 11/10/2011

387



17 OTT. 2012

Costantini  
Muro 2  
W.A.

*Prefettura Ufficio territoriale del Governo  
di Napoli  
Staff Affari del personale della carriera Prefettizia*

Prot.2699 Gab/Pers.Pref.

Napoli, 16 ottobre 2012

ALLA SEGRETERIA SIG. PRESIDENTE  
III<sup>A</sup> TAR CAMPANIA

NAPOLI

ALLA DR.ssa Carmen Iannotti  
Funzionario Economico Finanziario

SEDE

e. p.c. ALLA PROVINCIA DI

AVELLINO



ALLA REGIONE CAMPANIA  
AVOCATURA GENERALE

NAPOLI

Oggetto: Sentenza TAR Campania III sez.Napoli n.3523/2012 –Provincia di Avellino c/Regione Campania. Nomina commissario ad acta.

Si trasmette copia del decreto p.n. dell'undici ottobre 2012 con il quale è stato nominato il Commissario ad Acta per l'esecuzione della sentenza in oggetto indicata.

Vorrà il commissario ad acta, per l'effetto, provvedere agli incumbenti di cui alla motivazione del surriferito provvedimento giudiziario, con le modalità e nei termini indicati, fornendo aggiornate notizie sugli adempimenti espletati, non mancando di riferire direttamente all'Autorità giudiziaria e qui per conoscenza in ordine all'esatto e regolare adempimento del compito demandato.

SETTORE CONTENZIOSO  
AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO  
22 OTT. 2012  
NAPOLI

Il Dirigente  
(Dr.ssa Iovino)

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012. 0780122 25/10/2012

AUTORE: PREFETTURA DI NAPOLI UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Assogestorio: Contenzioso amministrativo e tributario

